



ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1673 DEL 9 SETTEMBRE 2016

INVITO
LINEA DI INTERVENTO 3.1.B.2
RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NELLE
STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia
Area politiche sociali e integrazione sociosanitaria
Riva Nazario Sauro, 8
Telefono: 040 3775585

E-mail: salute@regione.fvg.it
Posta certificata: salute@certregione.fvg.it



Unione Europea
FESR



Ministero dello
Sviluppo Economico



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Sommario

1. FINALITÀ E RISORSE

- 1.1 Finalità e oggetto
- 1.2 Definizioni
- 1.3 Dotazione finanziaria

2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

- 2.1 Beneficiari e requisiti di ammissibilità del proponente

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

- 3.1 Progetti ammissibili
- 3.2 Spese ammissibili
- 3.3 Progetti generatori di entrate
- 3.4 Condizioni generali di ammissibilità della spesa
- 3.5 Spese non ammissibili.
- 3.6 Durata e termini di realizzazione dell'intervento
- 3.7 Intensità del contributo
- 3.8 Divieto di cumulo

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

- 4.1 Composizione della domanda
- 4.2 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda

5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

- 5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento
- 5.2 Criteri di ammissibilità degli interventi
- 5.3 Criteri di ammissibilità generale
- 5.4 Criteri di ammissibilità specifici
- 5.5 Istruttoria di ammissibilità
- 5.6 Cause di inammissibilità della domanda
- 5.7 Criteri di selezione/valutazione
- 5.8 Formazione della graduatoria
- 5.9 Concessione del contributo

6. REALIZZAZIONE DEI PROGETTI E VARIAZIONE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

- 6.1 Realizzazione dei progetti e variazioni in corso di realizzazione
- 6.2 Proroga dell'intervento

7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

- 7.1 Modalità di erogazione del contributo
- 7.2 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili
- 7.3 Istruttoria per l'erogazione del contributo

8. OBBLIGHI E VINCOLI DEL BENEFICIARIO

8.1 Obblighi del beneficiario

8.2 Indicatori di realizzazione e di risultato

9. CONTROLLI E REVOCHE

9.1 Controlli e ispezioni

9.2 Revoche e rideterminazioni del contributo

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n.196/2003

10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

10.3 Disposizioni finali, reclami e ricorsi

11. RIFERIMENTI NORMATIVI

ALLEGATI ALL'INVITO

Allegato 1: ISTANZA DI CONTRIBUTO

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA A CORREDO DELLA DOMANDA

- Allegato A. SCHEDA TECNICA DELL'INTERVENTO (CON DOCUMENTO/I D'IDENTITA' E PLANIMETRIA)
- Allegato B. DICHIARAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI E ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
- Allegato C. RELAZIONE ATTESTANTE LA SUSSISTENZA DELLA CAPACITA' AMMINISTRATIVA E OPERATIVA DEL BENEFICIARIO IN RELAZIONE AL PROGETTO DA REALIZZARE (CON CURRICULA DEL PERSONALE DELL'UNITA' RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE DELL'INVESTIMENTO)

DOCUMENTAZIONE EVENTUALE A CORREDO DELLA DOMANDA

- Allegato D. (SCHEDA TECNICA DI INTERVENTO AGGIUNTIVO)

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e oggetto

1. Il presente invito disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione di finanziamenti previsti dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, approvato dalla Commissione europea con Decisione CE(2015) 4814 del 14/07/2015, per la realizzazione di progetti di investimento nell'ambito del territorio regionale, finalizzati a ridurre i consumi energetici nelle strutture residenziali per anziani non autosufficienti, gestite da soggetti pubblici, localizzate in zona interamente montana.
2. Nella tabella seguente si riporta l'inquadramento del presente invito rispetto alla articolazione del POR FESR 2014-2020.

A.1: Asse POR	3 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
A.2: Azione POR	3.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smartbuildings) (Rif. Azione 4.1.1. AdP)
A.3: Attività POR	3.1.b - Riduzione di consumi di energia primaria negli Hub ospedalieri e nelle strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti
A.4: Linea di intervento POR	3.1.b.2- Strutture sociosanitarie per anziani non autosufficienti
A.5: Tipologia di operazione (natura CUP da Tabella Contesto PUC)	03 - Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica)
A.6: Obiettivo tematico (da Regolamento UE n. 215/2014)	04 - Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori
A.7: Priorità di investimento	4c - Sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche, compresi gli edifici pubblici, e nel settore dell'edilizia abitativa
A.8: Obiettivo specifico (da Accordo di Partenariato)	4.1 - Riduzione dei consumi energetici negli edifici e nelle strutture pubbliche o ad uso pubblico, residenziali e non residenziali e integrazione di fonti rinnovabili
A.9: Campo di intervento (da Regolamento UE n. 215/2014)	013 - Rinnovo di infrastrutture pubbliche sul piano dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno
A.10: Forma di finanziamento (da Regolamento UE n. 215/2014)	01. Sovvenzione a fondo perduto

A.11: <i>Meccanismo di erogazione territoriale (MET) (da Reg. UE 215/14)</i>	07. Non pertinente
--	--------------------

3. Il presente invito è emanato ai sensi della l.r. 5 giugno 2015, n. 14 e s.m.i. e dell'art. 7, comma 3, lett. a), del Regolamento regionale di attuazione del POR FESR 2014-2020, approvato con d.p.Reg. 1 luglio 2015, n.136, e s.m.i..
4. L'attuazione del presente invito è misurata attraverso i seguenti indicatori e il raggiungimento dei rispettivi obiettivi (target):
 - a. Indicatore CUP IO341 - Superficie oggetto dell'intervento – UM: metri quadrati – Valore obiettivo: (T) superficie degli edifici oggetto dell'intervento: 40.000 mq – Fonte dati: Sistema di monitoraggio – Periodicità dell'informativa: Annuale
 - b. Indicatore comunitario IO032 - Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici- Percentuale riduzione rispetto situazione pre-intervento: 15% – Fonte dati: Sistema di monitoraggio Annuale.
5. Gli interventi finanziati dal presente invito sono coerenti con gli obiettivi e le finalità di sviluppo previsti dalla strategia per le aree interne della Regione.

1.2 Definizioni

1. Ai fini del presente invito si adottano le seguenti definizioni:
 - a. Autorità di gestione (ADG): è l'organismo responsabile della gestione del Programma secondo quanto stabilito dall'art. 123, par. 1, e dall'art. 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i.. Tale organismo è individuato dal "regolamento di organizzazione dell'Amministrazione Regionale e degli Enti regionali" approvato con d.p. Reg. 27 agosto 2004, n. 277/Pres. e s.m.i.;
 - b. Struttura Regionale Attuatrice (SRA): è l'Area politiche sociali e integrazione sociosanitaria della Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia della Regione Friuli Venezia Giulia, responsabile della gestione e della attuazione delle azioni previste dal Programma, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma secondo quanto stabilito dall'art. 6 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i.;
 - c. entrate nette: ai sensi dell'art. 61 e 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i., per entrate nette si intendono i flussi finanziari in entrata pagati direttamente dagli utenti per beni o servizi forniti dal progetto, quali le tariffe direttamente a carico degli utenti per l'utilizzo dell'infrastruttura, la vendita o la locazione di terreni o immobili o i pagamenti per i servizi, detratti gli eventuali costi operativi e costi di sostituzione di attrezzature con ciclo di vita breve sostenuti durante il periodo corrispondente. I risparmi sui costi operativi generati dal progetto sono trattati come entrate nette a meno che non siano compensati da una pari riduzione delle sovvenzioni per il funzionamento;

- d. Strutture residenziali per anziani non autosufficienti, a gestione pubblica, in funzione a decorrere da una data antecedente il 1980. Si considerano "in funzione" le strutture che sono state realizzate prima del 1980;
- e. superficie oggetto dell'intervento: è la superficie calpestabile¹
- f. zone interamente montane:
 - **Pordenonese:** Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Castelnuovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Tramonti di sopra, Tramonti di sotto, Travesio, Vito d'Asio, Vivaro, Vajont.
 - **Gemonese, Canal del Ferro, Val Canale:** Artegna, Bordano, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Montenars, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio, Trasaghis, Venzona, Forgaria nel Friuli.
 - **Carnia:** Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di sopra, Forni di sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.
 - **Torre, Natisone e Collio:** Attimis, Drenchia, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Torreano, Dolegna del Collio, San Floriano del Collio

1.3 Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria del presente invito è pari a € **8.000.000,00**, derivanti interamente dal piano finanziario del POR, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l.r. 5 giugno 2015, n. 14 e s.m.i..
2. La dotazione di cui al comma 1 è così articolata in termini di fonti di finanziamento, stante il piano finanziario del POR:
 - a. quota comunitaria: € 4.000.000,00
 - b. quota statale: € 2.800.000,00
 - c. quota regionale: € 1.200.000,00
 - d. **Totale:** € **8.000.000,00**
3. Le risorse finanziarie potranno essere integrate, tramite apposite deliberazioni di Giunta, con eventuali dotazioni aggiuntive, al fine di aumentare l'efficacia dell'azione.

2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

¹ Per superficie calpestabile, ai sensi dell' art. 3, c. 1, lett. e) e lett. f della LR 19/2009, si intende la "superficie utile" ovvero la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie" e anche la superficie accessoria ovvero "la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre, salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte salve le deduzioni previste dal regolamento di attuazione, la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile.

2.1 Beneficiari e requisiti di ammissibilità del proponente

1. Possono presentare domanda i Comuni, le Aziende di servizi alla persona ovvero le Aziende per l'assistenza sanitaria, che gestiscono direttamente strutture residenziali per anziani non autosufficienti autorizzate al funzionamento, ai sensi del D.P.G. 083/90, ubicate in zona interamente montana e in funzione a decorrere da una data antecedente il 1980.
2. In base ai requisiti di cui al comma 1 i candidati beneficiari sono i seguenti:
 - a) la Casa di riposo "Ettore Tolazzi" gestita dal Comune di Moggio Udinese;
 - b) l'Azienda pubblica di Servizi alla Persona della Carnia "San Luigi Scrosoppi" di Tolmezzo;
 - c) l'Azienda pubblica di Servizi alla Persona C.O.V.I.L. "Matteo Brunetti" di Paluzza;
 - d) la Casa dell'Emigrante "Cesare e Agnese Carnera" di Sequals e la Residenza "Le Betulle" di Cavasso Nuovo, gestite dall'Azienda pubblica di Servizi alla Persona Pedemontana;
 - e) il Centro assistenza anziani gestito dal Comune di Maniago;
 - f) l'Azienda pubblica di Servizi alla Persona Casa di riposo "Giuseppe Sirch" di San Pietro al Natisone;
 - g) la Casa di soggiorno per anziani gestita dal Comune di Aviano;
3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2 devono possedere i seguenti requisiti di ammissibilità:
 - a. rispondere ai requisiti previsti ai commi precedenti;
 - b. possedere capacità amministrativa e operativa in relazione al progetto da realizzare: a tal fine saranno valutate, in particolare, le competenze tecniche e amministrative del personale dedicato alla realizzazione del progetto e la relativa esperienza professionale. Il beneficiario dovrà compilare il modello allegato sub. C), riportando l'organigramma con allegati i relativi curricula; nei curricula dovranno, altresì, figurare le competenze tecniche e amministrative del personale nella gestione di procedure di gara.
4. Non formerà oggetto di valutazione la capacità finanziaria del beneficiario, in quanto il contributo copre l'intero investimento entro il limite previsto dall'art.3.7
5. Nel caso in cui si verifichi un subentro del beneficiario, la verifica della sussistenza della capacità amministrativa e operativa di cui al precedente comma 3, lett. b) dovrà essere operata anche per l'ente subentrante.

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Progetti ammissibili

1. In conformità a quanto previsto dal POR FESR 2014-2020 della Regione FVG – Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione - il presente invito finanzia esclusivamente progetti riferiti a strutture residenziali per anziani non autosufficienti, ubicate in area montana, autorizzate al funzionamento ai sensi del D.P.G. 083/90. La struttura oggetto di intervento deve essere in funzione a decorrere da una data antecedente il 1980.
2. Sono ammissibili i progetti che prevedono le seguenti tipologie di intervento finalizzate all'efficientamento energetico:
 - a. isolamento termico di strutture orizzontali e verticali
 - b. sostituzione di serramenti e infissi
 - c. sostituzione di impianti di climatizzazione estiva e/o invernale con impianti alimentati da caldaie a gas o ibride a condensazione e/o impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza del tipo aria/aria, aria/acqua e acqua/acqua

- d. pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento
 - e. impianti fotovoltaici
 - f. sistemi intelligenti di automazione e controllo dell'illuminazione e/o climatizzazione estiva ed invernale
 - g. impianti di cogenerazione e/o trigenerazione ad alto rendimento
3. Le tipologie di intervento elencate al comma 2 comprendono anche le opere edili e affini strettamente e inscindibilmente correlate alla realizzazione degli interventi medesimi.
4. Nel caso in cui l'intervento interessi più fabbricati ricompresi in una medesima struttura residenziale è necessario indicare nella scheda tecnica dell'intervento, modello allegato A, tutti i fabbricati interessati, riportando per ognuno le informazioni ivi richieste.

3.2 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili le spese sostenute e pagate dai beneficiari nel periodo di ammissibilità della spesa.
2. Per il totale delle spese dichiarate il **termine iniziale** di ammissibilità della spesa decorre dalla data di presentazione della domanda, ad eccezione delle spese di progettazione e studio, per le quali il termine iniziale decorre dal 1.1.2014.
3. Per il totale delle spese dichiarate il **termine finale** di ammissibilità della spesa coincide col termine stabilito all'art. 3.6 comma 2, della presente lettera invito e riferito alla presentazione della rendicontazione finale (30.09.2020).
4. Sono ammissibili le seguenti categorie di spesa direttamente riferite ai progetti da realizzare:
 - a. Spese tecniche (spese per studio, progettazione, sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, sicurezza in fase di esecuzione, collaudo);
 - b. Lavori in appalto;
 - c. Oneri per la sicurezza;
 - d. Spese per consulenze²;
 - e. Lavori in amministrazione diretta;
 - f. Imprevisti;
 - g. Accantonamenti di legge e indennizzi per interruzione di pubblici servizi;
 - h. IVA sui lavori;
 - i. IVA relativa a spese tecniche;
5. L'ammontare complessivo delle spese tecniche di cui alle lettere a. e d. del comma 4 non può eccedere il 20% dell'importo totale derivante dalla somma delle spese di cui alle lettere b., c. ed e. del medesimo comma.
6. Per i servizi di architettura ed ingegneria si applicano i criteri fissati dal decreto del Ministro di Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di servizi relativi all'architettura e all'ingegneria) e s.m.i.
7. Le spese per la realizzazione degli interventi finanziati con il presente invito devono essere conformi a quanto disposto dal D.P.R. 3 ottobre 2008, n.196 (Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale

² Fra le spese per consulenza possono essere ricomprese in via esemplificativa e non esaustiva anche la certificazione energetica e la diagnosi energetica e la diffusione dei risultati del progetto finanziato.

europeo e sul fondo di coesione) e s.m.i., laddove non in contrasto con il quadro normativo comunitario di riferimento.

8. Le opere edili ed affini relative al trattamento dell'amianto sono ammissibili solo se necessarie ai fini dell'efficientamento energetico e non devono superare il 5% del costo dell'intervento.

3.3 Progetti generatori di entrate

1. Qualora ricorrano i presupposti legittimanti, le entrate nette di cui all'art. 1.2 dell'invito saranno detratte dalla spesa ammissibile con le modalità definite dagli artt. 61 e 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i.
2. Il beneficiario che risulta ammesso in graduatoria dovrà dichiarare in anticipo le potenziali entrate nette se il costo complessivo dell'operazione è superiore a 1 milione di Euro. Eventuali entrate nette positive andranno a ridurre di pari importo il contributo da concedere.
3. Nel caso di operazioni il cui costo complessivo non superi 1 milione di Euro non vengono attivate le disposizioni poc'anzi delineate, ma trova applicazione l'articolo 65, paragrafo 8 del Regolamento (UE) 1303/2013: le entrate nette non considerate anticipatamente e generate *unicamente durante l'attuazione dell'operazione* (nella fase di realizzazione del progetto che si conclude con la presentazione del rendiconto finale) vengono dedotte dalle spese ammissibili nell'ambito della domanda di pagamento del saldo presentata dal beneficiario.

3.4 Condizioni generali di ammissibilità della spesa

1. Le spese indicate nel quadro economico della domanda e successivamente rendicontate devono essere:
 - a. sostenute dai beneficiari e conseguenti all'esecuzione degli interventi finanziati, purché previste dall'intervento stesso ed espressamente indicate nella domanda di contributo (principio dell'effettività);
 - b. conformi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente (principio della legittimità);
 - c. relative a interventi localizzati nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia (principio della localizzazione);
 - d. comprovate da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probante equivalente (principio della prova documentale).
2. Relativamente alle spese vige il divieto generale di pluri-contribuzione. Si osservano le disposizioni di cui all'art. 65, par. 11, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i., nonché la previsione di cui all'art. 31 della l.r. n. 7/2000.

3.5 Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili a contribuzione le spese diverse da quelle previste dall'art. 3.2.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l.r. n. 14/2015, le stazioni appaltanti durante la fase di esecuzione devono comunicare e restituire al Fondo le economie derivanti dalla aggiudicazione dei lavori o dalla realizzazione delle opere. Pertanto, in sede di controllo della rendicontazione non sono ammissibili a contributo le spese sostenute con le economie derivanti dalle procedure di aggiudicazione.

3.6 Durata e termini di realizzazione dell'intervento

1. Al fine di concorrere al raggiungimento dei target intermedi per la verifica di efficacia dell'attuazione di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. e dell'avanzamento di spesa previsto dagli artt. 86 e 136 del medesimo regolamento, il beneficiario dovrà garantire al 30.03.2018 il raggiungimento del seguente target: 40 % di spesa liquidata dal beneficiario e rendicontata della spesa ammissibile.
2. Al fine di concorrere al raggiungimento dei target finali previsto dal medesimo regolamento, il beneficiario dovrà garantire la presentazione della documentazione a rendiconto entro il 30.09.2020.

3.7 Intensità del contributo

I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 3.1 sono concessi nella forma di aiuto a fondo perduto nella misura del 100% fino al limite massimo di 1 milione di euro.

3.8 Divieto di cumulo

1. Le spese sostenute dai finanziamenti previsti dal Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 non possono trovare copertura, nemmeno parzialmente, con altre sovvenzioni pubbliche. Se una parte del progetto è coperta da altre sovvenzioni pubbliche, il contributo potrà essere concesso per le spese di cui all'art. 3.2 non coperte. In tal caso, in sede di presentazione della domanda, è necessario che l'istante ripartisca in modo chiaro i costi e dia evidenza della copertura finanziaria per la realizzazione dell'intero progetto.
2. In sede di rendicontazione di cui all'art. 7.2 il beneficiario dovrà dichiarare l'insussistenza del cumulo di cui al comma 1.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Composizione della domanda

1. La domanda di contributo (Istanza di contributo, Allegato 1) è il documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico denominato FEG (Front End Generalizzato) compilato e firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'istante, completo di tutti i documenti obbligatori previsti dal successivo art. 4.2.
2. La domanda deve essere inviata dal richiedente per via telematica tramite il sistema FEG, unitamente agli allegati obbligatori, entro il termine ultimo delle ore 16.00.00 del 27 ottobre 2016. Il sistema FEG sarà accessibile dalle ore 9.00.00 del 28 settembre 2016 alle ore 16.00.00 del 27 ottobre 2016.

4.2 Documentazione obbligatoria a corredo della domanda

1. Il richiedente presenta, unitamente alla domanda di contributo di cui all'art.4.1, la seguente documentazione esclusivamente in formato elettronico:
 - a) SCHEDA TECNICA DELL'INTERVENTO, da redigersi sulla base del fac-simile allegato sub **A**;

- b) DICHIARAZIONE attestante il possesso dei requisiti e assunzione degli obblighi del beneficiario, da redigersi sulla base del fac-simile allegato sub **B** ;
 - c) RELAZIONE attestante la sussistenza della capacità amministrativa e operativa del beneficiario in relazione al progetto da realizzare, secondo le indicazioni rese all'art. 2.1, comma 3, lett. b) del presente invito, da redigersi sulla base del fac-simile allegato sub **C**.
- 2. La domanda sprovvista della documentazione obbligatoria di cui al comma 1 è inammissibile.
 - 3. A fini istruttori, ai sensi del successivo art. 5.5, unitamente alla documentazione obbligatoria di cui al comma 1 deve essere trasmessa la **Scheda Tecnica di Intervento Aggiuntivo (facsimile Allegato sub D)**, qualora l'intervento oggetto di domanda di contribuzione di cui al presente invito si aggiunga ad altri avviati e non conclusi e/o da avviare alla data di presentazione della domanda, finanziati con risorse provenienti dal bilancio dell'ente o da contributi statali o regionali, che comportino l'intervento sull'involucro edilizio o sugli impianti.
 - 4. La documentazione di cui al precedente comma 3 non è indispensabile ai fini dell'accoglimento dell'istanza e può formare oggetto di successiva integrazione, al più tardi, entro la scadenza del termine previsto dalla lettera invito per la presentazione delle domande.

5. ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE

5.1 Modalità dell'istruttoria e fasi del procedimento

- 1. L'iter procedimentale della domanda si articola nelle seguenti fasi:
 - a. istruttoria di ammissibilità: in relazione alla suddetta istruttoria viene accertata l'ammissibilità della domanda;
 - b. valutazione: gli interventi vengono valutati in base a specifici criteri di valutazione;
 - c. formazione della graduatoria: la graduatoria elenca gli interventi ammissibili secondo il punteggio di valutazione attribuito;
 - d. atto di concessione: per le domande collocatesi in graduatoria e finanziabili sulla base delle risorse stanziare, previa verifica e integrazione di eventuali documenti, viene adottato l'atto di concessione.
- 2. L'attività istruttoria deve concludersi entro 60 giorni dal termine di scadenza per la presentazione della domanda previsto dall'art. 4.1.
- 3. Al termine dell'attività istruttoria viene emesso l'atto di approvazione della graduatoria degli interventi ammessi a finanziamento.

5.2 Criteri di ammissibilità degli interventi

- 1. Sono ammissibili gli interventi che al momento della presentazione della domanda soddisfano i seguenti criteri di selezione:
 - a. criteri di ammissibilità generale;
 - b. criteri di ammissibilità specifici.

5.3 Criteri di ammissibilità generale

- 1. La domanda di contributo deve rispondere ai seguenti criteri di ammissibilità generale:
 - a. ammissibilità del proponente (art. 2.1, comma 1 e comma 2);

- b. sussistenza della capacità amministrativa e operativa in capo al proponente (art. 2.1, comma 3, lett. b.);
- c. completezza e correttezza formale della domanda di contributo e dell'intervento proposto da intendersi quale presenza degli elementi essenziali previsti dal presente invito (artt. 3.1, 4.1 e 4.2);
- d. rispetto della procedura prevista dal presente invito e delle regole previste dalla normativa vigente in tema di procedure amministrative (art. 5.6).

5.4 Criteri di ammissibilità specifici

- 1. La domanda di finanziamento deve rispondere ai seguenti criteri specifici di ammissibilità:
 - a. la struttura oggetto di intervento deve essere gestita da un Comune, da un'Azienda di servizi alla persona ovvero da un'Azienda per l'assistenza sanitaria;
 - b. la struttura oggetto di intervento deve essere destinata all'accoglimento di anziani non autosufficienti, regolarmente autorizzata al funzionamento ai sensi del D.P.G. 083/90;
 - c. la struttura deve essere in funzione a decorrere da una data antecedente il 1980.

5.5 Istruttoria di ammissibilità

- 1. L'attività istruttoria è svolta dall'Area politiche sociali e integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, in qualità di struttura regionale attuatrice.
- 2. La struttura regionale attuatrice, dopo la ricezione di ciascuna domanda di contributo, provvede a valutare il rispetto dei requisiti di ammissibilità generale della domanda di cui all'art. 5.3 del presente invito.
- 3. La struttura regionale attuatrice si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore informazione e documentazione necessarie alle valutazioni istruttorie.
- 4. Nel caso in cui il beneficiario non fornisca le informazioni e la documentazione di cui al comma 3 entro il termine previsto dalla richiesta stessa, la relativa domanda di contributo verrà archiviata.

5.6 Cause di inammissibilità della domanda

- 1. Viene considerata "non ammissibile" in sede di presentazione, la domanda risultante:
 - a. carente anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità richiesti al proponente al momento della presentazione della domanda, come descritti all'art. 2.1;
 - b. relativa a un intervento che non rispetti i requisiti richiesti all'art. 3.1, comma 1;
 - c. riferita a un progetto diverso rispetto alle tipologie descritte all'art. 3.1, comma 2;
 - d. compilata e trasmessa con modalità diverse rispetto a quelle richieste dall'art. 4.1;
 - e. non firmata o firmata da soggetto diverso dal legale rappresentante dell'ente;
 - f. presentata oltre il termine ultimo previsto dall'art. 4.1, comma 2;
 - g. carente anche di uno solo dei documenti obbligatori facenti parte integrante della domanda e descritti all'art. 4.2;
 - h. non rispondente ai criteri di ammissibilità descritti agli artt. 5.3 e 5.4.

5.7 Criteri di selezione/valutazione

Tutti gli interventi ammissibili formano oggetto di valutazione di merito sulla base di criteri oggettivi attraverso un sistema di pesi/punteggi associati a ciascun criterio. Essi comportano una valutazione qualitativa e quantitativa sulla rispondenza dell'intervento alla strategia generale ed agli obiettivi specifici del Programma, subordinata all'esito positivo della verifica sull'ammissibilità.

Qualora l'intervento riguardi più fabbricati, l'istante deve specificare l'intervento fabbricato per fabbricato. In tal caso viene calcolata la media aritmetica dei punteggi assegnati.

I criteri di valutazione con i relativi punteggi sono i seguenti:

Criterio 1

Tabella 1		
TIPOLOGIE DI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO		
(Il punteggio viene assegnato in ragione dell'intervento prescelto)		
INTERVENTI	PUNTI	
isolamento termico di strutture orizzontali e verticali	10	
sostituzione di serramenti e infissi	8	
sostituzione di impianti di climatizzazione estiva e/o invernale con impianti alimentati da caldaie a gas o ibride a condensazione e/o impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza del tipo aria/aria, aria/acqua e acqua/acqua	8	
pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento	0,5	
impianto fotovoltaico	0,5	
sistemi intelligenti di automazione e controllo della illuminazione e/o climatizzazione estiva ed invernale	0,5	
impianti di cogenerazione e/o trigenerazione ad alto rendimento	0,5	

Criterio 2

Tabella 2		
EFFICIENZA ENERGETICA		
(Il punteggio viene assegnato in ragione della riduzione dei consumi che viene generata attraverso l'intervento: più elevato è il risparmio e quindi la classe energetica ottenuta, più elevato è il punteggio attribuito.)		
Stato di fatto	Stato di progetto	PUNTI
G	A4	30
	A3	26

	A2	22
	A1	18
	B	14
	C	10
	D	6
	E	2
	F	0

Tabella 3		
Stato di fatto	Stato di progetto	PUNTI
F	A4	26
	A3	22
	A2	18
	A1	14
	B	10
	C	6
	D	2
	E	0

Tabella 4		
Stato di fatto	Stato di progetto	PUNTI
E	A4	22
	A3	18
	A2	14
	A1	10
	B	6

	C	2
	D	0

Tabella 5		
Stato di fatto	Stato di progetto	PUNTI
D	A4	18
	A3	14
	A2	10
	A1	6
	B	2
	C	0

Tabella 6		
Stato di fatto	Stato di progetto	PUNTI
C	A4	14
	A3	10
	A2	6
	A1	2
	B	0

Tabella 7		
Stato di fatto	Stato di progetto	PUNTI
B	A4	10
	A3	6
	A2	2
	A1	0

Tabella 8		
Stato di fatto	Stato di progetto	PUNTI
A1	A4	6
	A3	2
	A2	0

Criterio 3

Tabella 9	
EFFICIENZA DELL'INVESTIMENTO	
(La riduzione del consumo energetico generata grazie all'intervento, espressa in kWh/anno, rapportata al valore economico dell'investimento determina l'efficienza dell'investimento stesso: più elevato è il risultato del rapporto, più elevato è il punteggio attribuito)	
<p>$\Delta / \text{Investimento} = \text{efficienza dell'investimento}$</p> <p>Dove:</p> <p>$\Delta$ = riduzione del consumo espressa in kWh/anno;</p> <p>investimento = costo dell'intervento di efficientamento indicato nel progetto.</p>	
PUNTEGGIO	
(In particolare si darà luogo all'attribuzione del punteggio assegnando al risultato più elevato il massimo del punteggio previsto per questo criterio	
(punti 25). Gli altri interventi saranno parametrati secondo la seguente formula)	
<p>Risultato migliore: $\text{punteggio max} = \text{risultato del rapporto} : X$</p> <p>Dove:</p> <p>$X = (\text{punteggio max.} \times \text{efficienza dell'investimento})$</p> <p>(efficienza dell'investimento migliore)</p>	

Criterio 4

Tabella 10	
CAPACITA' RICETTIVA	
(Il punteggio viene attribuito in ragione della capacità ricettiva dell'edificio: più posti letto contiene la struttura, più elevato sarà il punteggio assegnato)	

NUMERO DI POSTI LETTO	PUNTI
Da 0 a 100	1
Da 100 a 150	3
Superiore a 150	7

Criterio 5

Tabella 11

RISOLUTIVITÀ DELL'INTERVENTO

(Il punteggio viene attribuito in ragione dello stato di adeguamento della struttura alle normative previste per le strutture residenziali per anziani non autosufficienti.)

INTERVENTI PUBBLICI SULLE STRUTTURE	PUNTI
La struttura ha già formato oggetto di interventi di ristrutturazione/straordinaria manutenzione e di adeguamento agli standard regionali previsti per le strutture residenziali per anziani non autosufficienti, già completati alla data di presentazione della domanda e non sono previsti ulteriori interventi con eccezione di quelli relativi all'efficientamento energetico	10
Sono in corso sulla struttura interventi di ristrutturazione/straordinaria manutenzione e di adeguamento agli standard regionali previsti per le strutture residenziali per anziani non autosufficienti, non ancora completati alla data di presentazione della domanda, che non comprendono interventi di efficientamento	5

5.8 Formazione della graduatoria

1. L'attività di valutazione e selezione degli interventi si conclude con la predisposizione della graduatoria delle domande ammesse e finanziate.
2. Unitamente alla graduatoria delle domande ammissibili viene approvato l'elenco delle domande non ammissibili, con relative motivazioni puntuali.
3. La graduatoria delle domande ammissibili e l'elenco delle domande non ammissibili sono approvate con decreto del direttore centrale o suo sostituto e pubblicate sul B.U.R. e sul sito Internet della Regione.

5.9 Concessione del contributo

1. La struttura regionale attuatrice comunica al beneficiario l'ammissione in graduatoria.
2. Entro 150 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 il beneficiario trasmette la seguente documentazione:
 - il progetto approvato da parte dell'ente, completo di computo metrico estimativo delle opere;

- la diagnosi energetica redatta in conformità alle norme UNI CEI EN 16247, UNI TS 11300, UNI EN 15193, UNI EN 15232, nonché a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 26.6.2015 con i decreti ministeriali (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici, Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici e Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici). La diagnosi energetica deve essere effettuata da tecnico abilitato ai sensi dell'art. 2, comma 2 - lett. b), del D.P.R. n. 75/2013. La diagnosi energetica deve contenere lo studio dei consumi energetici reali degli ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione della domanda, per l'individuazione e quantificazione delle migliori opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici con almeno la valutazione dei seguenti interventi: isolamento termico di strutture orizzontali e verticali, sostituzione di serramenti e infissi, sostituzione di impianti di climatizzazione estiva e invernale con impianti alimentati da caldaie a condensazione e impianti alimentati da pompe di calore ad alta efficienza, pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento, impianti fotovoltaici, sistemi intelligenti di automazione e controllo della illuminazione e climatizzazione estiva ed invernale, impianti di cogenerazione e trigenerazione ad alto rendimento. Il grado di accuratezza della diagnosi deve corrispondere almeno ad una diagnosi di II° livello, così come definito dal documento redatto da AICARR "Efficienza energetica attraverso la diagnosi e il servizio energia negli edifici – Linee guida" con lo sviluppo integrale dei calcoli;
 - le date presunte di avvio e completamento dell'intervento;
 - la dichiarazione ex ante e il modello di calcolo delle entrate nette, nel caso in cui il costo complessivo dell'operazione sia superiore a 1 milione di Euro, sulla base della modulistica che verrà fornita dall'Amministrazione.
3. Entro lo stesso termine indicato al comma 2, il beneficiario dovrà comunicare l'eventuale rinuncia al contributo.
 4. A seguito dell'acquisizione della documentazione di cui al comma 2 viene adottato dalla struttura regionale attuatrice, entro 60 giorni, l'atto di concessione del contributo, che dovrà contenere, ai sensi dell'art. 125 par. 3 lett. c) del Reg (UE) n. 1303/2013 e s.m.i., almeno i seguenti elementi: le condizioni per il finanziamento relative a ciascun progetto, il quadro economico e il termine per l'esecuzione (avvio, conclusione, rendicontazione), gli obblighi e i vincoli in capo al beneficiario. Inoltre, dovranno essere riportati gli indicatori di realizzazione del progetto, gli obblighi e i vincoli posti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

6. REALIZZAZIONE DEI PROGETTI E VARIAZIONE IN CORSO DI REALIZZAZIONE

6.1 Realizzazione dei progetti e variazioni in corso di realizzazione

1. Il soggetto beneficiario realizza l'intervento conformemente a quanto indicato nel progetto presentato e ammesso a contributo, alle categorie di spesa indicate all'art. 3.2, comma 4, e agli importi ammessi a contributo come riportati nel decreto di concessione di cui all'art. 5.9.
2. Durante il periodo di realizzazione del progetto il beneficiario può apportare modifiche che possono prevedere anche variazioni alle categorie di spesa del quadro economico approvato.
3. Le eventuali modifiche che prevedano anche variazioni alle categorie di spesa del quadro economico approvato devono, comunque, garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità indicati agli artt. 5.3 e 5.4 e mantenere immutate la natura, la funzionalità e le performance definite nell'ambito del progetto stesso.
4. Non sono ammesse modifiche ai contratti durante il periodo di efficacia se non nei casi e nei limiti tassativamente previsti dall'art. 106 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
5. Le variazioni in aumento durante la fase di esecuzione non determinano la ridefinizione del contributo concesso.
6. Ogni modifica ai contratti durante il periodo di efficacia di cui al comma 4 deve essere comunicata e a mezzo PEC e autorizzata dalla struttura regionale attuatrice. Qualora la struttura regionale attuatrice rilevi delle irregolarità nella adozione della modifica al contratto segnala all'ANAC dette irregolarità per l'esercizio dei poteri di cui all'art. 213, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.

6.2 Proroga dell'intervento

1. Con riferimento al termine di conclusione stabilito dal decreto di concessione di cui all'art. 5.9 è ammessa la presentazione da parte del beneficiario di istanza di proroga.
2. L'istanza di proroga di cui al comma 1, debitamente motivata, deve essere presentata alla struttura regionale attuatrice prima della scadenza del rispettivo termine stabilito dal decreto di concessione. La proroga è eventualmente autorizzata dalla medesima struttura regionale, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa e di risultato, al fine di garantire i target di realizzazione e gli obiettivi finanziari previsti dal Reg. (UE) n.1303/2013 e s.m.i.
3. Il termine ultimo di rendicontazione degli interventi, comprensivo della proroga eventualmente autorizzata di cui al comma 1, non può comunque superare la data del 30.09.2020, come indicata al precedente art. 3.6.
4. Il mancato rispetto del termine ultimo del 30.09.2020 per la rendicontazione dei progetti, a seguito di valutazione operata dalla struttura regionale attuatrice, sentita l'Autorità di gestione, sulla base del raggiungimento degli obiettivi di spesa e di risultato al fine di garantire i target di realizzazione e gli obiettivi finanziari di cui al comma 2 può comportare la riduzione del finanziamento concesso in base allo stato di avanzamento raggiunto entro il medesimo termine del 30.09.2020.
5. In caso di mancato accoglimento della istanza di proroga del termine di conclusione dell'intervento, ovvero di presentazione della istanza stessa oltre la scadenza del predetto termine, sono comunque fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino alla data di scadenza del termine di conclusione dell'iniziativa originariamente stabilito dal decreto di cui all'art. 5.9, previa valutazione dell'effettiva e compiuta realizzazione dell'intervento secondo la sua finalità originaria e il relativo funzionamento.

7. RENDICONTAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

7.1 Modalità di erogazione del contributo

1. L'erogazione del contributo avviene su istanza del beneficiario secondo le modalità e i termini di seguito indicati e riportati nel decreto di concessione.
2. L'erogazione del contributo è effettuata su presentazione degli stati di avanzamento e del certificato di pagamento, corredati dalla documentazione contabile comprovante la spesa effettivamente sostenuta, nonché da copia della documentazione relativa alle procedure di gara espletate e a cui si riferisce lo stato di avanzamento, se non già trasmesse alla struttura regionale attuatrice. L'erogazione per stati di avanzamento avviene per importi non inferiori al 5% del contributo, per la categoria di spesa "lavori" non inferiore al 10%, fino ad un massimo del 90% del contributo.
3. L'erogazione del contributo può essere effettuata in via anticipata in relazione alle esigenze finanziarie di progetto indicate dal beneficiario, fino al limite dell'80% del contributo concesso.
4. Al fine dell'erogazione dell'anticipo il beneficiario dovrà presentare:
 - comunicazione del CUP;
 - documentazione inerente l'espletamento delle gare d'appalto per lavori e progettazione.
5. L'erogazione del saldo del contributo è effettuata a seguito della presentazione del rendiconto finale dell'intervento e alle verifiche e controlli di cui al paragrafo 7.3.

7.2 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili

1. Ai fini della rendicontazione finale il beneficiario presenta alla struttura regionale attuatrice:
 - a. relazione tecnica finale illustrativa dell'attività svolta, in cui si dà conto dei risultati anche parziali ottenuti, della misura del conseguimento degli obiettivi prefissati e di ogni eventuale scostamento o variazione intervenuti, sia nei contenuti sia nelle risorse impiegate che nelle spese sostenute;
 - b. quadro economico finale della spesa sostenuta;
 - c. stato finale dei lavori, corredato dal certificato di pagamento e dalla documentazione contabile (fatture e relative quietanze di spesa finali);
 - d. verbale di ultimazione dei lavori e il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera, sottoscritto dal tecnico abilitato e regolarmente approvato dall'ente beneficiario, attestante che l'opera è stata eseguita in conformità al progetto presentato e ammesso a finanziamento, alle voci di spesa ed agli importi ammessi al finanziamento come riportati nel decreto di concessione o alla eventuale variazione in corso d'opera regolarmente autorizzata;
 - e. dichiarazione attestante il rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 3.8;
 - f. dichiarazione relativa ad eventuali entrate nette generate nella fase di realizzazione e non dichiarate in fase di presentazione della domanda di contributo;
2. La rendicontazione è presentata in formato elettronico, previa sottoscrizione con firma digitale a garanzia della paternità e integrità della stessa, per via telematica secondo le modalità indicate dalla struttura regionale attuatrice ed entro i termini indicati nel decreto di concessione.
3. L'Amministrazione ha facoltà di richiedere in qualunque momento l'esibizione della documentazione di spesa in originale e di effettuare gli opportuni controlli.

7.3 Istruttoria per l'erogazione del contributo

1. La struttura regionale attuatrice procede al controllo della documentazione presentata verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per le erogazioni del contributo. L'Amministrazione può richiedere documentazione integrativa ed effettuare sopralluoghi.
2. Ove la documentazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del controllo ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause e assegnando un termine massimo di 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione.
3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione, la struttura regionale attuatrice procede sulla base della documentazione agli atti.
4. Il contributo liquidabile non può essere in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.
5. Il contributo è rideterminato proporzionalmente qualora le spese rendicontate ed ammesse siano inferiori a quelle originariamente ammissibili, salve le cause di revoca totale o di rideterminazione di cui all'art.9.2.
6. Le erogazioni del contributo sono liquidate con decreto del Direttore di Servizio entro 60 giorni dalla data di presentazione della documentazione prevista. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della documentazione, nel caso in cui la stessa risulti non regolare o incompleta.

8. OBBLIGHI, VINCOLI DEL BENEFICIARIO

8.1 Obblighi del beneficiario

1. Il beneficiario deve rispettare i seguenti obblighi, come riportati nella dichiarazione attestante il possesso dei requisiti e assunzione degli obblighi, richiesta come documentazione obbligatoria a corredo della domanda, ai sensi dell'art. 4.2:
 - a. rispettare le tempistiche e gli obblighi previsti nell'atto di concessione di cui all'art.5.9, fatte salve le proroghe autorizzate dall'ufficio competente;
 - b. rispettare i vincoli di destinazione e di funzionamento di cui al paragrafo 71 del Reg. (UE) 1303/2013 e s.m.i. e presentare le dichiarazioni annuali previste;
 - c. mantenere una contabilità separata per tutte le transazioni relative all'iniziativa finanziata, che si sostanzia nell'organizzazione di un apposito fascicolo dell'intervento e nel garantire la tracciabilità delle spese relative all'iniziativa nel sistema contabile del beneficiario. I documenti, ai fini dei controlli relativi al Programma, dovranno essere conservati per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione, ai fini dei controlli, in originale o in copia conforme all'originale. La struttura regionale attuatrice comunica la scadenza dei tre anni una volta che l'operazione è stata inserita nei conti annuali.
 - d. consentire e agevolare ispezioni e controlli;
 - e. attenersi alla disciplina dettata dalla direttiva comunitaria 2014/24/UE, dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dai relativi atti attuativi;
 - f. osservare quanto previsto dall'art. 4, comma 2 della l.r. n. 14/2015 e s.m.i. in base al quale le stazioni appaltanti di cui all'art. 3, comma 1, lett. o), del d.lgs. n. 50/2016, nell'attuazione delle operazioni finanziate dal POR FESR sono tenute a comunicare e restituire al Fondo le economie derivanti in seguito all'aggiudicazione dei lavori o alla realizzazione delle opere;
 - g. rispettare le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale;

- h. rispettare il divieto di cumulo di cui all'art. 3.8;
 - i. comunicare il CUP al fine dell'identificazione univoca del progetto d'investimento pubblico. Nel caso il beneficiario non disponga del CUP in fase di presentazione della domanda dovrà trasmettere il CUP provvisorio con l'impegno a trasmettere il CUP definitivo entro la data di emissione dei provvedimenti amministrativi che ne determinano il finanziamento pubblico;
 - j. attestare che gli interventi finanziabili comportano il conseguimento finale per l'edificio o gli edifici della contemporanea riduzione reale di consumi energetici ed emissioni di gas climalteranti nella misura indicata nella scheda tecnica dell'intervento in allegato A al presente invito rispetto alla media dei dati relativi ai 3 anni precedenti la domanda di contributo;
 - k. comunicare le informazioni necessarie alla costruzione del corredo dei dati da raccogliere in relazione alle operazioni per l'implementazione del sistema informativo regionale;
 - l. con riferimento agli obblighi in materia di informazione e comunicazione, accettare l'inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi dell'art. 115 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
2. Qualora siano realizzate attività di informazione e comunicazione, il beneficiario dovrà rendere evidente il sostegno del FESR all'operazione riportando l'emblema dell'Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite dal Reg. (UE) n. 821/2014, insieme a un riferimento all'Unione e un riferimento al fondo (FESR) e alle altre fonti finanziarie (Stato e Regione) che sostengono l'operazione.
3. Durante l'attuazione di un'operazione il beneficiario è tenuto a:
- a. informare il pubblico sul sostegno ottenuto, fornendo sul proprio sito web, laddove esistente, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello di sostegno, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il supporto finanziario ricevuto da UE, Stato e Regione;
 - b. esporre durante l'esecuzione dell'operazione, laddove quest'ultima consista nel finanziamento di infrastrutture o di lavori di costruzione, per le quali l'investimento pubblico complessivo superi € 500.000, un cartellone o una targa permanente di dimensioni rilevanti in un luogo facilmente visibile al pubblico;
 - c. esporre, entro 3 mesi dal completamento di un'operazione, una targa permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile al pubblico per ogni operazione che soddisfi i seguenti criteri:
 - il sostegno pubblico complessivo per l'operazione supera € 500.000;
 - l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'infrastruttura o di operazioni di costruzione.

Caratteristiche tecniche delle targhe permanenti e dei cartelloni temporanei o permanenti:

- il nome e l'obiettivo principale dell'operazione, l'emblema dell'Unione Europea e il riferimento all'Unione e al Fondo FESR, che devono figurare su un cartellone temporaneo occupano almeno il 25% di tale superficie;
 - il nome dell'operazione, l'obiettivo principale dell'attività sostenuta dall'operazione, l'emblema dell'Unione Europea e il riferimento all'Unione e al Fondo FESR, che devono figurare sul cartellone pubblicitario o sulla targa permanente, occupano almeno il 25% di tale superficie;
 - i loghi degli altri finanziatori (Stato e Regione) devono essere di pari dimensione rispetto al logo UE.
4. Il beneficiario, inoltre, è tenuto a trasmettere alla struttura attuatrice, qualora l'operazione si attui anche attraverso procedure ad evidenza pubblica, l'URL della sezione "bandi e avvisi" del proprio sito istituzionale, dove dovrà essere pubblicato il bando di gara con indicazione del Programma, il riferimento al FESR, il CUP, il CIG, l'oggetto, la data di pubblicazione e la scadenza per la presentazione delle proposte, l'indicazione delle URL dove reperire eventuali allegati o documentazione utile. Inoltre, qualora richiesto, dovranno essere trasmessi una sintesi del progetto, gli obiettivi e i risultati dello stesso, corredati da materiale fotografico che potranno essere pubblicati sul sito web del programma, sul rapporto annuale di esecuzione o utilizzati quali informazioni descrittive dell'avanzamento del Programma.
5. Qualora i beneficiari realizzino iniziative inerenti l'intervento finanziato nell'ambito del POR FESR, che prevedono la partecipazione di pubblico, gli stessi sono tenuti a rendere evidente su tutta la documentazione elaborata e distribuita (materiali, attestati partecipazione ecc), la fonte del finanziamento tramite l'apposizione del logo di Programma e dei loghi dei finanziatori (UE, Stato e Regione).

8.2 Indicatori di realizzazione e di risultato

1. Il presente invito concorre al conseguimento degli obiettivi descritti all'art. 1, misurati attraverso gli indicatori di monitoraggio riportati nell'ISTANZA DI CONTRIBUTO di cui all'art. 4.1, come di seguito indicati:

INDICATORI DI RISULTATO:

C.6.2 – Indicatori di Programma

34c41 - Consumi di energia elettrica del patrimonio edilizio pubblico ad uso scolastico, sanitario e sociosanitario – UM: MWatt/h – Valore base: 1 (anno 2012) – Fonte dati: regionale – Periodicità dell'informativa: annuale

C.6.3 – Indicatori legati al progetto

Emissioni complessive di CO₂ (tCO₂)

Energia prodotta da fonti rinnovabili (tep)

Quota consumi di energia coperta da fonti rinnovabili (% energia coperta con fonti rinnovabili/fabbisogno energetico complessivo convenzionale)

Quota energia autoprodotta mediante trigenerazione

Consumi di energia totale (unità di misura KWh)

Consumi di energia coperti da fonti rinnovabili (unità di misura KWh)

Consumo energia elettrica per m² (kWh/mq)

2. L'attuazione del presente invito è misurata attraverso i seguenti indicatori, riportati nell'ISTANZA DI CONTRIBUTO di cui all'art. 4.1, e il raggiungimento dei rispettivi target:

INDICATORI DI REALIZZAZIONE:

C.7.1 – Indicatori comunitari

IO032 - Diminuzione del consumo annuale di energia primaria degli edifici pubblici- Percentuale riduzione rispetto situazione pre-intervento – Target: 15,00 – Fonte dati: Sistema di monitoraggio Annuale.

C.7.2 – Indicatori CUP

IO341 - Superficie oggetto dell'intervento – UM: metri quadrati – Valore obiettivo: (T) calcolato sulla base del calcolo della superficie degli edifici oggetto dell'intervento (a cura della SRA) – valore complessivo previsto dal programma 319.000 – Fonte dati: Sistema di monitoraggio – Periodicità dell'informativa: Annuale

C.7.4 – Indicatori legati al progetto

Consumo annuale di energia primaria degli edifici oggetto dell'intervento (kWh)

Consumi di energia primaria per m² (kWh/mq)

Potenza installata (kW)

INDICATORI AMBIENTALI:

Progetti per il miglioramento dell'efficienza energetica (numero)

Superficie degli edifici oggetto dell'intervento di efficientamento energetico (mq)

Riduzione annua dei consumi dell'energia primaria negli edifici pubblici (Kwh/anno)

Numero di edifici con classificazione energetica migliorata

9. CONTROLLI E REVOCHE

9.1 Controlli e ispezioni

1. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata dei vincoli di destinazione, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione.
2. La Struttura regionale attuatrice effettua controlli amministrativi e controlli in loco.
3. I controlli amministrativi sono effettuati sul 100% delle rendicontazioni presentate.

9.2 Revoche e rideterminazioni del contributo

1. Gli inadempimenti e violazioni da parte del beneficiario, emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti, rispetto al presente invito e alla normativa di riferimento di cui all'art. 11.1, che rendono non ammissibile l'intera operazione finanziata a valere sul POR, costituiscono cause di revoca totale del contributo.
2. Il mancato rispetto dei vincoli di cui al par. 71, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i. costituisce causa di revoca parziale o totale in proporzione al periodo di inadempienza rispetto al periodo di vincolo;
3. Il mancato rispetto della normativa in materia di appalti di cui all'art. 8.1, lett. e), riscontrato in sede di verifiche e accertamenti anche successivi alla conclusione dell'intervento, determina la revoca parziale o totale secondo il principio di proporzionalità sulla base delle disposizioni contenute nella Decisione della Commissione Europea C(2013) 9527 del 19 dicembre 2013;
4. La presenza di rilevanti difformità tra l'intervento effettivamente realizzato e quello oggetto del provvedimento di concessione, rilevato dalla struttura regionale attuatrice in sede di rendicontazione, può determinare la revoca o la rideterminazione del contributo concesso in relazione alla ammissibilità della relativa spesa.
5. Il mancato raggiungimento degli obiettivi dichiarati nella domanda e confermati con la Diagnosi energetica di riduzione dei consumi di energia primaria ed emissione di gas climalteranti, accertata dalla struttura regionale attuatrice in sede di rendicontazione, comporta la rideterminazione del contributo riducendo il contributo ammesso della percentuale risultante dalla differenza tra obiettivo dichiarato e raggiunto.
6. Successivamente all'accertamento delle condizioni di cui ai precedenti punti, la struttura regionale attuatrice procederà, rispettivamente, alla revoca totale o parziale del contributo concesso, anche in tutti i casi non esplicitamente previsti dal presente invito, ma che possano ricondursi ad inadempimenti del beneficiario rispetto alle previsioni dell'invito medesimo.
7. L'Amministrazione regionale procede al recupero delle risorse nel caso in cui il beneficiario abbia usufruito di erogazioni relativamente al contributo revocato (totale/parziale) secondo le modalità previste agli artt. 49 e 50 della l.r. 7/2000 e s.m.i.

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Informativa e tutela ai sensi del D. Lgs. n.196/2003

1. In conformità al D.Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i., il trattamento dei dati forniti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito della partecipazione all'invito avviene esclusivamente per le finalità dell'invito stesso e per scopi istituzionali, nella piena tutela dei diritti e della riservatezza delle persone, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2. Ai sensi dell'art. 13 del citato D.Lgs. n. 196/2003 si precisa quanto segue:
 - i dati forniti sono trattati dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente invito, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
 - la raccolta e il trattamento dei dati saranno effettuati anche mediante strumenti informatici e telematici;

- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti alla verifica delle dichiarazioni rese dal beneficiario ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
 - i dati anagrafici del richiedente e le informazioni circa gli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione saranno diffusi secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, e sul sito internet della Regione, al fine di divulgare gli esiti finali delle procedure amministrative;
 - il titolare del trattamento dei dati è la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia e gli incaricati del trattamento dei dati sono i funzionari dell'area politiche sociali e integrazione sociosanitaria responsabili del procedimento e dell'istruttoria sulla singola pratica .
3. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, l'interessato può esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento in ogni momento, inviando una comunicazione all'indirizzo PEC: salute@certregione.fvg.it;
 4. Ai sensi del Reg. n. 1303/2013, i soggetti finanziati, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito della regione a norma dell'art. 115, par. 2, e da Allegato XII di detto Regolamento.

10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

1. Ai sensi dell'art. 8 della L.R. 7/2000, il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area politiche sociali e integrazione sociosanitaria.
2. Il diritto di accesso viene esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia. Qualora non sia possibile l'accoglimento immediato della richiesta in via informale, nei casi previsti ai sensi dell'art. 61 della L.R. 7/2000, il richiedente è invitato contestualmente a presentare richiesta formale.
3. Qualsiasi informazione relativa all'invito e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: salute@regione.fvg.it o al seguente numero telefonico: 040 3775685.

10.3 Disposizioni finali, reclami e ricorsi

1. Ai sensi del Reg. n. 1303/2013, i soggetti ammessi a finanziamento, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'art. 115, par. 2, e da Allegato XII di detto Regolamento.
2. Ai fini del presente invito tutte le comunicazioni verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.
3. Ai fini del presente invito tutte le comunicazioni ufficiali alla struttura regionale attuatrice da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di modifiche ai contratti durante la fase di efficacia, richieste di proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC all'indirizzo: salute@certregione.fvg.it
4. Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente invito, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio

delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul B.U.R. le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

5. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente invito, si rinvia alle pertinenti disposizioni della l.r. n. 7/2000 e s.m.i., alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i e al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i;
6. Ai sensi dell'articolo 38-bis della legge regionale 7/2000, il rinvio a leggi, regolamenti ed atti comunitari operato dal presente invito si intende effettuato al testo vigente degli stessi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.
7. Ai sensi dell'art. 74 del Reg. (UE) n. 1303/2013 sono garantite modalità di trattazione dei reclami concernenti i fondi ammessi a finanziamento attraverso l'apposita casella di posta elettronica "richieste reclami segnalazioni proposte" presente nella pagina iniziale del sito web istituzionale della Regione attraverso la quale è possibile segnalare eventuali casi di cattiva amministrazione, ovvero casi in cui organi e uffici dell'Amministrazione regionale o loro delegati o beneficiari del programma abbiano infranto la legge, non abbiano rispettato i principi della corretta amministrazione o abbiano violato i diritti umani nell'ambito del POR. I reclami sono raccolti dalla Presidenza della regione - Ufficio stampa e comunicazione e trattati in tempi congrui, coinvolgendo le Strutture competenti.

11. Riferimenti normativi

1. I contributi per gli interventi di cui al presente invito sono concessi nel rispetto di quanto previsto dalla seguente normativa:
 - Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;
 - Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
 - D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica;
 - D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 recante Codice dell'Amministrazione Digitale;
 - D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 recante Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art 6 della Legge 28 novembre 2005 n. 246 (Codice delle pari opportunità);

- D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;
- D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice degli appalti” in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- Legge Regionale 20 marzo 2000 n. 7 “Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso”;
- Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14 recante Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale Obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” 2014-2020 cofinanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale;
- D.P.Reg. 1 luglio 2015 n. 136 recante Regolamento per l'attuazione del Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2014-2020 “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”;

e dai seguenti provvedimenti giuntali:

- Delibera di Giunta Regionale 6 agosto 2015 n. 1575 con la quale si prende atto della decisione di approvazione del POR FESR FVG 2014-2020 da parte della Commissione europea e viene adottato il Programma stesso;
- Delibera di Giunta Regionale 9 ottobre 2015 n. 1953 di approvazione del documento metodologico e dei criteri di selezione delle operazioni a valere sul POR FESR 2014-2020.
- Delibera 22 dicembre 2015 n. 2530 di presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati nel corso della seduta del 1^a Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014 – 2020

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE